PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI LE ESPORTAZIONI, L'EDILIZIA E LE OPERE PUBBLICHE

Art. 1

Limiti di garanzia alle esportazioni

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, e' elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno e' inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 e' fissato in lire 2.500 miliardi. Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Versione in vigore dal 19 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Titolo	I — Esportazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-le/art-1-limiti-di-garanzia-alle-esportazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it